



I finConsulting News

LA RISOLUZIONE 46/E DEL 10 APRILE 2017

Secondo il DM 17 giugno 2014 all'art.3 c. 3, la conservazione dei documenti informatici rilevanti da un punto di vista fiscale dev'essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali.

L'agenzia delle Entrate con la **risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017** ha chiarito che per calcolare la scadenza di tre mesi si deve intendere **il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi**.

Quindi, **il termine di riferimento** per procedere alla conservazione di **tutti** i documenti informatici di natura fiscale **coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi**, termine valido anche per i documenti rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ancorché a partire dal periodo d'imposta 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA siano disallineati.

Se il periodo d'imposta non corrisponde all'anno solare, i documenti rilevanti ai fini IVA riferibili ad un anno solare andranno comunque conservati entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile.

Come stabilito dalla risoluzione, a titolo esemplificativo, dunque:

a) un contribuente con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (1.2016-31.12.2016) concluderà il processo di conservazione di tutti i documenti rilevanti ai fini fiscali (documenti IVA e altri documenti) al più tardi **entro il 31.12.2017**;

b) un contribuente con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (7.2016-30.6.2017)

conserverà i documenti rilevanti ai fini IVA dell'anno 2016 entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi presentata successivamente al 31.12.2016. Presa, quindi, a riferimento la dichiarazione annuale dei redditi del periodo 1.7.2015-30.6.2016 da presentarsi entro il 31.3.2017, il termine di conservazione dei documenti IVA dell'anno solare 2016 sarà il **30.6.2017**, insieme agli altri documenti fiscalmente rilevanti del periodo 1.7.2015-30.6.2016.

SOMMARIO

La Risoluzione 46/E del 10 Aprile 2017	1
Buste Paga on line.....	2





Va da sé che in caso di verifiche, controlli o ispezioni ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del DM del 17 giugno 2014, *"il documento informatico è reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto cartaceo o informatico presso la sede del contribuente ovvero presso il luogo di conservazione delle scritture dichiarato dal soggetto ai sensi dell'articolo 35, comma 2, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633."*

BUSTE PAGA ON LINE

Il tema della busta paga corrisponde al trattamento di dati con il quale si documenta al singolo lavoratore le competenze e le trattenute nella propria busta paga. Il Garante della Privacy si è pronunciato in merito, affermando che per alcune voci appare non conforme ai principi di pertinenza e non eccedenza indicare aspetti delicati, propri della sfera personale del singolo lavoratore, in maniera trasparente. Un esempio che viene riportato è il caso del "pignoramento", per il quale il Garante ha suggerito di utilizzare un codice numerico corrispondente alla trattenuta stessa, ovvero, indicare nella busta paga *"Trattenute presso terzi"* anziché il termine pignoramento (provvedimento del Garante del 30 ottobre 2007). Lo stesso vale per il pagamento della quota sindacale direttamente in busta paga, in relazione a questo, il Garante ha richiesto di minimizzarne il contenuto, evitando di indicare la sigla sindacale destinataria della trattenuta.

La privacy legata alla gestione dei dati interni alla busta paga è tornata a galla dopo l'applicazione del principio di trasparenza legato alla pubblica amministrazione, che ha permesso di vedere pubblicati i compensi delle figure di vertice interne alle amministrazioni pubbliche. Il Garante si è pronunciato anche in tal senso, affermando che la pubblicazione del compenso complessivo percepito dai singoli soggetti interessati è lecito, viceversa, non è giustificato pubblicare sul web la versione integrale dei documenti e i dati dettagliati di essi.

In merito al trattamento dei cedolini paga on line dei dipendenti in Italia iniziano ad esserci anche delle sperimentazioni. Il primo caso ha visto coinvolto il Consorzio per il sistema informativo del Piemonte, soggetto di diritto pubblico, che ha ottenuto il consenso da parte del Garante (provvedimento n°438 del 27 ottobre 2016) per prendere parte ad un progetto a livello europeo (*PIDaaS - Private Identity as a Service*), che vede l'utilizzo di un'autenticazione da parte del dipendente attraverso i dati biometrici (per la precisione ci sarà un'autenticazione sia vocale sia facciale). Va sottolineato che l'autorizzazione del Garante si riferisce esclusivamente alla fase sperimentale del progetto, che si è svolta nel periodo dal 24/10/2016 al 31/01/2017. Per innalzare il livello di protezione dei dati dei partecipanti, il Garante ha anche prescritto l'adozione di ulteriori misure rispetto a quelle già previste dal CSI Piemonte:





"(...) ai sensi dell'articolo 17 del Codice, il consorzio (Consorzio per il Sistema Informativo - CSI Piemonte), quali misure necessarie, dovrà:

- *avvalersi, nell'ambito del progetto, di sistemi ed applicativi informatici distinti da quelli utilizzati per finalità di gestione del rapporto di lavoro (punto 3.1.);*
- *fornire agli utenti coinvolti nella sperimentazione credenziali ad hoc ed un indirizzo di posta elettronica temporaneo da utilizzare per accedere alla sezione della intranet da cui si avvia la fase di enrollment e per effettuare il login all'app PIDaaS (punto 3.1.);*
- *individuare, con propria determinazione, i termini e le condizioni delle operazioni di comunicazione e del successivo trattamento dei dati conferiti al partner del progetto, compreso il profilo della sicurezza, individuando in particolare (punto 3.2.):*
 1. *una procedura per la gestione congiunta degli eventuali incidenti di sicurezza che dovessero riguardare i sistemi informatici che ospitano i servizi PIDaaS e il database dove risiedono i modelli biometrici;*
 2. *i casi in cui gli interessati dovranno essere informati di eventuali violazioni dei dati biometrici che li riguardano;*
 3. *le modalità di documentazione dell'avvenuta irreversibile cancellazione dei dati al termine della sperimentazione; tale documentazione sarà acquisita dal consorzio e dell'avvenuta cancellazione dovrà essere data notizia agli interessati;*
- *adottare, al termine della sperimentazione o a seguito di specifica richiesta del partecipante, modalità irreversibili di cancellazione dei dati biometrici (punto 3.1.)."*

Eventuali future applicazioni "a regime" del sistema dovranno essere sottoposte a un nuovo vaglio dell'Autorità.





I SERVIZI DI IFINCONSULTING

Consulenza

Consulenza normativa.

Consulenza archivistica e archivistico-informatica.

Redazione di documenti (atti di nomina del responsabile della conservazione e del responsabile del trattamento dei dati personali) di pareri e di contratti.

Verifica della rispondenza alle prescrizioni normative (Audit).

Supporto per il conseguimento dell'accreditamento presso AgID.

Formazione

Corsi sulla dematerializzazione (ambito privato, pubblico e settore clinico).

Corsi di formazione del responsabile della conservazione sostitutiva.

Corsi di aggiornamento normativo.

IFIN SISTEMI srl a socio unico
PADOVA . MILANO . ROMA .

PD. Via G. Medici 9/A 35138

Tel. 049.5001500

Fax 049.5001692

www.ifin.it

www.conservazionesostitutiva.it